Codice A1618A
D.D. 9 novembre 2026, n. 822
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con parere autorizzativo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota prot. n. 00040389 del 22/09/2016, successivamente prorogati con Determinazione Dirigenziale n. 4154/A18000/20219 del 04/12/2019 e n. 588/A1618A/2023 del...

ATTO DD 822/A1618A/2026 DEL 09/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Proroga dei termini di ultimazione degli interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico autorizzati con parere autorizzativo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota prot. n. 00040389 del 22/09/2016, successivamente prorogati con Determinazione Dirigenziale n. 4154/A18000/20219 del 04/12/2019 e n. 588/A1618A/2023 del 09/08/2023 – Comune di Paesana (CN), Località Calcinere s.n.c. (fogli n. 20, 27, 28, 42, mappali vari).

1. PREMESSO CHE:

- la Provincia di Cuneo, con il Provvedimento n. 4096 del 13/12/2016, ha autorizzato l'intervento in oggetto ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

- nell'ambito del procedimento sopra citato, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha rilasciato il proprio parere autorizzativo favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. 45/1989 con nota prot. n. 00040389 del 22/09/2016, stabilendo il termine di ultimazione dei lavori entro 36 mesi dalla data del provvedimento citato al punto precedente;

- con istanza pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) il 06/09/2019 (Prot. n. 00039743), il proponente ha presentato richiesta di proroga di 36 mesi alla scadenza di fine lavori fissata nel parere di cui sopra;

- con D.D. n. 4154/A18000 del 04/12/2019, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha autorizzato tale proroga nei termini richiesti;

- con istanza pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A) per tramite del Settore Tecnico Regionale di Cuneo il 06/06/2023 (Prot. n. 00079701), il proponente ha presentato una nuova richiesta di proroga di 36 mesi alla scadenza di fine lavori allora in essere;

- con Determinazione Dirigenziale n. 588/A1618A/2023 del 09/08/2023 di proroga, il Dirigente del Settore Tecnico Piemonte Sud autorizzava gli aventi titolo all'intervento di trasformazione d'uso del suolo per per lavori di manutenzione straordinaria della condotta forzata presso l'esistente impianto idroelettrico, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Paesana (CN), Località Calcinere s.n.c., individuando il termine per l'ultimazione dell'intervento in 36 mesi dalla data dell'autorizzazione medesima;

- la Determinazione di proroga sopra citata era relativa, in merito all'intervento di cui all'oggetto, ad una superficie totale stimata in 4.473 mq, tutti boscati, con un totale di movimenti terra pari a 8.148 mc;

- in data 28/07/2026 (ns. prot. n. 00114606 del 30/07/2026) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud, dal Sig. *omissis*, istanza proroga del termine di ultimazione dell'intervento;

- in data 12/08/2026 (ns. prot. n. 00119465) il Settore scrivente comunicava alla Ditta ed al Comune di Paesana, rispettivamente, i motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza ai fini dell'avvio del procedimento di autorizzazione della proroga ai sensi della L.R. 45/1989, in quanto non pervenuta per il tramite dell'amministrazione procedente a cui si inviava per il seguito di competenza, richiedendo nel contempo al Comune di Paesana la verifica dei presupposti per l'avvio della PAS ai sensi dell'art. 8, c. 1 e seguenti del D.Lgs 190/2024 e s.m.i., nonché l'indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni di amministrazioni diverse da quella procedente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

- in data 13/08/2026 (ns. prot. n. 00119942 del 14/08/2026) è pervenuta al Settore Scrivente da parte della Ditta la comunicazione di riscontro alla nota di improcedibilità;

- in data 19/08/2026 (ns. prot. n. 00120809 del 19/08/2026) è pervenuta al Settore Scrivente da parte del Comune di Paesana la comunicazione di riscontro alla nota di improcedibilità, con la quale motiva la legittimità del procedimento autorizzativo semplificato ex D.Lgs 190/2024 e comunica la non necessità della sua riapertura;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle L.R. n. 45/1989 e e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. DATO ATTO CHE:

- la comunicazione è pervenuta al Settore scrivente in data anteriore ai termini fissati per l'ultimazione dell'intervento dalla sopra citata Determinazione;

- in esito all'istruttoria non sono stati riscontrati elementi di incompletezza della comunicazione e delle dichiarazioni;

4. RICHIAMATA la nota (ns. prot. n. 00121374) del 24/08/2026 con la quale il Settore scrivente inviava comunicazione di avvio del procedimento e contestuale richiesta del parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
5. PRECISATO CHE in data 14/09/2026 (ns. prot. n. 00128799 del 14/09/2026) è pervenuta al Settore scrivente, inviata dalla Ditta, comunicazione sulle attività già avviate e inerenti "(…) esclusivamente la fase propedeutica di cantiere, consistente in attività preliminari, ricognitive e di approfondimento tecnico (...)" e la ricevuta dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale in data 10/09/2026;

6. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 22/10/2026 (ns. prot. n. 00151369), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

7. PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale il cui importo è stato calcolato pari a Euro 1.000,00 come indicato nel parere autorizzativo favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. 45/1989 con nota prot. n. 00040389 del 22/09/2016, al cui versamento si è provveduto in data 10/09/2026;

- che ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.r. n. 4 del 10/02/2009 risulta essere a carico del titolare dell'autorizzazione la compensazione fisica della superficie forestale trasformata per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001;

- del progetto relativo all'intervento di compensazione sopra citato, che comporta la realizzazione di un miglioramento boschivo per la rinaturalizzazione di un arboreto forestale ormai abbandonato (loc. Pra Istore) per una superficie di 0,7169 ha, nonché un intervento di manutenzione idraulica lungo l'asta torrentizia del Rio Agliasco su una superficie di 0,6255 ha, per una superficie totale pari a 1,3424 ha, sufficiente a soddisfare il rapporto tra superficie trasformata e migliorata, secondo quanto previsto dalla normativa a suo tempo vigente;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- - la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- - la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- - l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- - la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- - il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- - la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme

per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- - la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- - la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- - la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. 45/1989, la ditta *omissis*, ad usufruire di una proroga al termine di ultimazione dei lavori, individuata con la Determinazione Dirigenziale n. n. 588/A1618A/2023 del 09/08/2023, nel periodo di tempo di 48 mesi, ovvero sino al 09/08/2030, **subordinando l'inizio dei lavori alle prescrizioni del presente provvedimento e del richiamato parere del Settore Tecnico Regionale, in assenza delle quali per quest'ultimo decadono le valutazioni istruttorie geologiche a supporto dello stesso. Quanto richiesto dovrà pervenire al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e ne dovrà essere data notizia al Settore scrivente con conveniente anticipo rispetto all'inizio lavori.**

C. DI PRECISARE CHE la presente autorizzazione:
C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 22/10/2026 (ns. prot. n. 00151369), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale con richiamo, in particolare, alla prescrizione n. 1 e a quella in calce indicate nel medesimo parere ovvero rispettivamente:
"*prima dell'inizio dei lavori (e comunque nel progetto esecutivo) dovrà essere prodotta la documentazione progettuale come riportate di seguito:*
- profilo longitudinale della condotta con riportate le fasi operative per la realizzazione delle palificate doppie (scavo piano di posa, riempimento materiale drenante, realizzazione rilevato a tergo opera);
- indicazione dell'area di cantiere (superficie) su apposita planimetria (con eventuali sezioni significative) dell'impianto di teleferica per il trasporto dei materiale e delle maestranze, con particolare attenzione agli ancoraggi dei piloni;
In ogni caso dovrà essere depositata presso il Settore scrivente copia del progetto esecutivo, redatto ai sensi del D.M. 17/01/2018 (NTC18) e nel rispetto delle prescrizioni dettate";
inoltre per:
"*l'intervento di manutenzione lungo l'asta torrentizia del Rio Agliasco su una superficie di 0,6255 ha, per una fascia media indicata nel progetto di circa 8 m., compreso l'alveo attivo, considerato che il corso d'acqua è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ed il sedime risulta demaniale (…) si prescrive che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione (…) del Settore scrivente, ai sensi del R,D. 523/1904 e Reg. Reg. 10/R/2022"*.
C.2. rimangono fisse ed invariate le condizioni prescrizioni e impegni in capo all'interessato di cui

alla sopra citata Determinazione Dirigenziale, ad eccezione degli effetti prodotti per legge dalla presentazione comunicazione di cui trattasi;
C.3. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
C.4. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.
C.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
C.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:
D.1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
D.2. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.
D.3. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

E. DI DARE ATTO che:
E.1 per quanto in narrativa e ai precedenti punti A e B, la presente autorizzazione è inviata al Comune di Paesana per il seguito di competenza.
E.2 ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al pagamento del deposito cauzionale il cui importo è stato calcolato pari a Euro 1.000,00 come indicato nel parere autorizzativo favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. 45/1989 con nota prot. n. 00040389 del 22/09/2016, a cui si è provveduto in data 10/09/2026;
E.3 ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, le opere in oggetto sono soggette a compensazione, da realizzarsi mediante l'intervento ai sensi del D.Lgs. 227/2001 consistente in un miglioramento boschivo per la rinaturalizzazione di un arboreto forestale abbandonato (loc. Pra Istore) su una superficie di 0,7169 ha, nonché in un intervento di manutenzione lungo l'asta torrentizia del Rio Agliasco su una superficie di 0,6255 ha, per una superficie totale pari a 1,3424 ha;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:
F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;
F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, per il tramite del SUAP, **previo esperimento delle attività di cui al parere del Settore tecnico Regionale;**
F.5. lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/ al link: https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/;
F.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo